

Avv. PIETRO MIGLIOSI
Via Guardabassi n. 2-06123 Perugia
Tel/fax 075/5722984
pietro.migliosi@avvocatiperugiapec.it



TRIBUNALE DI ANCONA

Proposta di accordo con i creditori

MANUALI NADIA, nata a Lussemburgo (LUX) il 10 settembre 1972 residente in (C.F. MNLNDA72P50Z120H) (all. n. 1) ed elettivamente domiciliata in Perugia via Guardabassi n. 2 presso e nello studio dell'Avv. Pietro Migliosi (MGLPTR53D30G478M) che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al presente atto, per le comunicazioni e notifica indica il numero di fax 0755722984 e la pec:pietro.migliosi@avvocatiperugiapec.it

Premesso che

- la Sig.ra Manuali Nadia nata in Lussemburgo il 10 settembre 1972 ed attualmente residente in

(all n. 1) ha depositato presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona l'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi;

- l'Organismo di composizione della crisi ha comunicato la nomina dell'Avv. Alessandra Beghin quale Gestore della Crisi (all n. 2);

Considerato che

- la ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte che determina la rilevante difficoltà di adempire le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;

- ricorrono, quindi, gli estremi di cui all'art. 7 Legge 3/2012 per l'avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- la ricorrente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto persona fisica, non svolge attività di impresa e non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione) e non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore, come si evince dalla autocertificazione (all n. 3).

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Manuali Nadia, come sopra rappresentata e difesa, illustra la presente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;

1. Situazione familiare.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

3. I beni mobili ed immobili.

La ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile e/o mobile registrato; è stata comproprietaria di un immobile.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISIS.

spostamento è conseguente alla spesa per il canone di locazione.

14. Proposta di accordo

Prima di esporre la proposta di accordo, è necessario preliminarmente far alcune precisazioni.

Nella redazione della proposta, si è tenuto conto anche delle quote di stipendio attualmente oggetto di provvedimento di assegnazione a favore di _____ e della cessione del quinto dello stesso a _____.

In particolare per quanto riguarda la questione del pignoramento e della cessione del quinto dello stipendio si deve ritenere che quelle del sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si

¹⁰ Indispensabile al figlio Edoardo per poter seguire le lezioni.

ricava dal disposto dell'art.6, comma 1 legge 3/12), sicchè - in presenza di lacune di disciplina - appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. E, in proposito, la Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art.42 LF (a mente del quale "*sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento*"), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistere solo dopo l'apertura della procedura (come quello stipendiale), ha più volte sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell'attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr. Cass.551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Principio che, per analogia, può ben trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenti in caso di procedura di sovraindebitamento, considerando che ai sensi dell'art.12 bis, c.7 legge 3/12 l'omologa del piano comporta effetti equiparati all'atto di pignoramento (così come il fallimento comporta un effetto di pignoramento generale su tutti i beni del fallito, con vincolo alla soddisfazione dei suoi creditori). D'altra parte, va considerato che la legge 3/12, proprio al fine di consentire al soggetto sovraindebitato, di porre rimedio alla propria incapacità di pagare con regolarità le obbligazioni contratte e di esdebitarsi, contempla espressamente la possibilità di ristrutturazione di qualunque credito, ivi compresi quelli privilegiati per la parte eccedente il valore del bene su cui insiste la garanzia. Significativamente nessun divieto di falcidia viene previsto in relazione ai crediti per finanziamenti assistiti da garanzia mediante

cessione del quinto dello stipendio, sicchè – trattandosi di crediti chirografari – se gli stessi dovessero sempre e comunque essere soddisfatti per intero, si giungerebbe in tal modo ad introdurre per via interpretativa una deroga alla regola generale che impone l'eguale trattamento dei creditori di pari grado, deroga che non è contemplata dalla norma. E, in concreto, tenuto conto che quella verso società finanziarie garantite da cessione del quinto dello stipendio, costituisce notoriamente una delle principali ragioni di indebitamento del consumatore (specie dopo che, con la legge 80/05 il ricorso a questa modalità di finanziamento è stato consentito anche ai dipendenti privati ed ai pensionati), la tesi secondo cui detti debiti non sarebbero suscettibili di falcidia e ristrutturazione, comporterebbe l'impossibilità di fatto per una amplissima platea di soggetti di accedere ai benefici delle procedure del sovraindebitamento, il che contrasta con tutta evidenza con lo scopo e con la *ratio* della legge 3/12. Quanto al credito pari al quinto dello stipendio assegnato a Unicredit all'esito della procedura esecutiva presso terzi, sempre in applicazione analogica dei principi che valgono in materia fallimentare, va richiamato l'indirizzo costante della Cassazione (Cass.1227/16, Cass.7508/11; Cass.5994/11; Cass.1544/06; Cass.1611/00, ecc.) secondo cui *"in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art.553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art.44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che*

l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto", la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art.553 c.p.c. il terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art.553 c.p.c. il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo"; nello stesso la giurisprudenza di merito: "E' ammissibile l'accordo di composizione che prevede la falcidia del credito derivante da contratto di cessione del quinto dello stipendio, tenuto conto che l'art. 8 comma 1 bis l. 3/2012 introdotto dal d.l. 137/2020 - per cui "la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo" - pur previsto per il piano del consumatore, è

sicuramente estensibile anche all'accordo avendo il medesimo la stessa natura di matrice concordataria" (Tribunale Livorno, decreto 21 maggio 2021, Giudice Dott. Pastorelli, R.G. 15/2020 sovraindebitamenti).

Pertanto, applicando tali principi alla presente procedura, ne consegue che, la procedura esecutiva presso terzi non potrà più proseguire sino all'integrale soddisfazione del credito di Unicredit e, conseguentemente, il datore di lavoro della ricorrente non potrà più trattenere e versare le quote di stipendio a detto a detto creditore, quote che dovranno invece essere corrisposte alla ricorrente, in tal modo integrando la provvista necessari alla stessa per far fronte alle spese mensili di cui sopra.

Quindi dovrà essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento e della cessione del quinto per i pagamenti successivi alla presente proposta o all'esecuzione della stessa.

La presente proposta prevede il pagamento in prededuzione delle spese della procedura e la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile ricavata da finanza esterna.

Nella determinazione è stato tenuto conto anche delle quote di stipendio attualmente oggetto di provvedimento di assegnazione a favore di _____ e della cessione del quinto dello stesso a _____, inoltre è stato valutato il contributo che il padre della ricorrente si è obbligato a mettere a disposizione. Il Sig. _____ al momento ha 74 anni e gode di una pensione di anzianità (all. n. 45); lo stesso si è dichiarato disposto

a corrisponderà mensilmente € 300,00= per 61 mesi (all n. 46), fino alla data in cui il _____ supererà gli 80 anni.

Pertanto la somma che verrà messa a disposizione ammonta ad 18.300,00=; con detta somma dovranno essere pagati i debiti, tutti degradati a chirografari (a parte le prededuzioni) in ragione dell'incapienza patrimoniale dell'istante, e dell'assenza di beni su cui graverebbero i privilegi.

In particolare tali somme consentiranno:

A) il pagamento integrale e in prededuzione degli oneri della procedura e precisamente il Compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e tutte le spese necessarie per l'attuazione dell'accordo, i cui importi sono indicati nel presente ricorso e ammontano complessivamente ad €. _____ e che verranno soddisfatte per le prime 11 mensilità e parte della 12 undicesima, per €. _____ mediante pagamento all'OCC;

B) Il pagamento della spesa per registrazione;

C) il residuo di €. _____ verrà suddiviso (all n. 47) dalla dodicesima rata, parte, con una percentuale di soddisfazione pari al 7,52% come da tabella che segue:

Importo totale debiti	€.	
Somma disponibile	€.	
Percentuale soddisfo		7,52%

Creditore	Importo credito	% offerta	Somma offerta
	€	7,52%	

	7,52%	€
€	7,52%	€
1 €	7,52%	€
€	7,52%	€
€	7,52%	€
€	7,52%	€
€	7,52%	€
3 €	7,52%	€
3 €	7,52%	€
€	7,52%	€
€	7,52%	€
€	7,52%	1 €
1 €	7,52%	€
3 €	7,52%	€
€	7,52%	€
2 €	7,52%	1 €
€	7,52%	€
1 €	7,52%	€
€	7,52%	€
1 €	7,52%	€
Totali		196,289,28 € 7,52% €

La predetta somma di €. 300,00= verrà versata mensilmente su un conto corrente bancario che verrà acceso dalla ricorrente, con riparti semestrali che avverranno a sua cura in favore dei creditori nel rispetto di quanto supra previsto, relazionando al Gestore della crisi Avv. Alessandra Beghin con l'invio dell'estratto conto e dei pagamenti effettuati, oltre che della traccia del versamento in detto conto da parte del Sig. della relativa provvista di €. 300,00= mensili

Per ragioni di economia della procedura e per ridurre i costi dei bonifici è preferibile l'esecuzione di bonifici semestrali dell'importo dovuto ad ogni singolo creditore.

A conferma della presente proposta viene depositata copia del presente ricorso sottoscritto dai Sigg.ri Manuali Nadia ed ... (all n. 51).

15. Liquidazione del patrimonio.

L'art. 14ter della L. 2/2012 dispone espressamente che: *" In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b9, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni"*.

Pertanto in caso di non adesione alla proposta sopra evidenziata, la ricorrente intende proporre la liquidazione del patrimonio¹¹, prospettiva per la quale tuttavia va evidenziato sin d'ora che ci si trova al limite con l'incapienza, residuando somme molte ridotte al netto di quanto necessario per il mantenimento dignitoso della famiglia (cui come evidenziato soccorre da tempo e con grandissima fatica il padre della ricorrente, pur non essendovi tenuto). Tale importo si indica in non oltre € 100,00 mensili del proprio stipendio.

¹¹ In tal senso Tribunale di Modena, 29 aprile 2021, NRG 3/2020, Dott. Salvatore: *"Va disposta l'apertura della liquidazione dei beni richiesta in subordina dal ricorrente sovraindebitato, in presenza dei presupposti di legge, a seguito della mancata approvazione da parte dei creditori del proposto accordo di composizione della crisi, alla luce dell'orientamento in tal senso favorevole espresso in merito dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza del 8-4-2021 n. 61, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 14 quater l.3/2012 nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di conversione quella della mancata omologa dell'accordo per effetto del dissenso manifestato dai creditori sulla proposta, fornendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, ritenendo che versandosi nell'ambito del rito camerale, come pure in quello ordinario, è sempre consentito al giudice qualificare e modificare la domanda originaria proposta e, nello specifico la proposta di accordo in quella di liquidazione del patrimonio qualora ritenga sussistenti le relative condizioni di legge, come pure è consentito alla parte già in fase di presentazione del ricorso di formulare la domanda in via subordinata"*.

Risulta evidente la vantaggiosità, per i creditori, di aderire all'accordo, certamente più conveniente, in ragione dell'apporto di somme altrimenti non disponibili, fermo il diritto della ricorrente di accedere. In ipotesi di liquidazione quindi la Sig.ra Manuali mette a disposizione €. 100,00= mensili per la durata di quattro anni, trattenendo per il sostentamento suo e del figlio solo parte del reddito da stipendio.

Si precisa già da ora che:

- non potranno essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;
- non potranno essere proseguiti i versamenti a favore di creditori pignoratizi e/o cessionari di quota di stipendio della ricorrente;
- la debitrice entro l'anno dalla chiusura della liquidazione proporrà domanda di esdebitazione al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Per quanto sopra esposto chiede che vengano accolte le seguenti.

CONCLUSIONI

Voglia l'Il.mo Tribunale adito:

- a) accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, con decreto fissare l'udienza ai sensi dell'art. 10 comma 1° disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.

11 comma 1°, ai creditori presso la residenza o la sede legale;

b) adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 comma 2° lett. c) disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisti di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ES

c) sospendere, a far data dal deposito del ricorso e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, la trattenuta del quinto dello stipendio della Sig.ra Manuali Nadia operata dalla datrice di lavoro in favore di a seguito di ordinanza di assegnazione emessa nel giudizio di espropriazione di cui in narrativa e la cessione del quinto dello stipendio operata a favore di in virtù del finanziamento con cessione del quinto di cui in narrativa; in caso di successiva omologa della presente proposta di accordo, disporre l'inefficacia del provvedimento di assegnazione e la definitiva cessazione delle suddette trattenute del quinto dello stipendio.

d) nel merito, ricorrendo alle condizioni di cui agli artt. 11 e 12 L. 3/2012, disporre l'omologa dell'accordo e per l'effetto:

= dichiarare improcedibili le procedure esecutive.

- Dichiarare inefficaci le cessione dello stipendio e i pagamenti a favore dei creditori pignoratizi,

In via subordinata disporre la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012, così come alla parte motiva.

Allegati:

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Perugia, li 14 aprile 2022

Avv. Pietro Migliosi

Per conferma ed accettazione di quanto indicato nella proposta che
precede.

Perugia, 14 aprile 2022

Manuali Nadia

[Signature]